

**Unità Operativa  
Risorse Umane**

Tel 02 2394 2261  
Fax 02 2394 2533  
[risorseumane@istituto-besta.it](mailto:risorseumane@istituto-besta.it)

Al Collegio dei Sindaci  
Fondazione IRCCS Carlo Besta

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA ALLA SPESA PER IL CCIA**

La preintesa siglata dalle parti in data 15 dicembre 2010 (allegato 1) è stata definita sulla base di quanto previsto dai CC.CC.NN.L. vigenti.

I fondi 2010 sono stati determinati in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del CCNL 31/07/2009 e sono stati incrementati a seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Sindaci, come si evince dal verbale n. 44 del 15/07/2010 (allegato 2), tenuto conto dell'Accordo tra la Regione Lombardia e le OO.SS., datato 4 febbraio 2010, che testualmente recita "...in presenza di un effettivo aumento del personale in servizio, avvenuto in seguito all'approvazione, da parte della Giunta Regionale, di fabbisogni di personale in incremento, è possibile incrementare i Fondi di cui agli articoli 30 e 31 del CCNL, oltre alle voci fisse e alle indennità legate all'attività...".


Dell'incremento dei Fondi è stata data comunicazione alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia con nota prot. 8445 del 16/07/2010 (allegato 3).

All'art. 4 del CCIA in argomento è trattata l'applicazione dell' art. 40 del CCNL 07/04/1999. Nell'applicazione dell'art. 40 del CCNL 07/04/1999, nel rispetto dell'attualità della norma, richiamata dalle Linee di Indirizzo Regionali CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 31/07/2009 (allegato 4) e dalle note ARAN indirizzate in risposta a quesiti provenienti da diverse aziende ospedaliere, le risorse necessarie devono trovare la loro copertura all'interno dell' equilibrio economico finanziario di Bilancio.

Tutto ciò premesso, il fondo 2010 di cui all'art. 9 del CCNL del 31/07/2009 è stato ulteriormente incrementato stabilmente di € 25.252,26, corrispondente all'importo concordato tra le parti, in via meramente transattiva, per evitare esiti più gravi dal punto di vista economico a seguito di una vertenza che le OO.SS. avrebbero potuto avviare per il riconoscimento delle quote art. 40 del CCNL 07/04/1999.

Anche per tale importo è stata data comunicazione con la suddetta nota prot. 8445/2010.

Nell'ambito dell'utilizzo dei fondi della **produttività collettiva**, nella fase transitoria di applicazione dei principi previsti dal richiamato D.lgs. n. 150/2009, è stato confermato quanto già approvato con i precedenti contratti integrativi aziendali a valere per l'anno 2010.



Il vigente sistema degli acconti relativo alla retribuzione della produttività collettiva sarà attuato fino al 31 dicembre 2010 con riferimento alla competenza (comprese erogazioni di gennaio e febbraio 2011 relative ai mesi di novembre e dicembre 2010) nelle quote stabilite con precedenti contratti integrativi aziendali e venutesi a determinare per effetto della modifica dell'entità del relativo fondo. Il nuovo meccanismo di riconoscimento della produttività collettiva ed individuale per l'anno 2011 e successivi sarà definito con ulteriore contratto integrativo aziendale da stipulare entro e non oltre il I trimestre 2011.

All'art. 10 del CCIA, lo stanziamento delle **Risorse Aggiuntive Regionali** è stato subordinato all'accertamento della effettiva esigibilità delle stesse.


La **progressione economica orizzontale**, prevista dagli articoli 11 e 12 del CCIA, con decorrenza dall' 01/01/2010 non comporta alcuna ulteriore spesa aggiuntiva rispetto a quanto già previsto per l'incremento dei fondi, in quanto sarà finanziata con il fondo di cui all'art. 9 del CCNL del 31/07/2009.

Considerato che la quota complessiva destinata per finanziare le **posizioni organizzative** non è stata incrementata dal maggio 2003 e tenuto conto dell'importanza del ruolo svolto dai titolari di posizione organizzativa, dell'aumento del costo della vita e della necessità di istituire nuove posizioni, a decorrere dall' 1 gennaio 2010 e sempre nel rispetto del fondo di cui all'art. 9 del CCNL del 31/07/2009 è stata incrementata la quota complessiva destinata per finanziare le posizioni organizzative ed è stata portata a € 85.000,00.

Per quanto riguarda le **eventuali ulteriori risorse** di cui all'art. 4 comma 2, punto II del CCNL 07/04/1999 (ad esclusione della lettera b) si è previsto un rinvio alla contrattazione, mentre in presenza di avanzo di bilancio, previa autorizzazione delle autorità vigilanti, parte di esso potrà essere destinato ad implementazione del fondo di cui all'art. 8 del CCNL 31/07/2009 previa contrattazione con la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie.

Nella discussione sulla **Vestizione/Svestizione** del personale che è tenuto ad indossare una divisa nel tempo e luogo disciplinato dal datore di lavoro (art. 16 del CCIA) si è tenuto conto che:

- la sentenza della Corte di Cassazione n. 20179 del 2008 (allegato 5) ha stabilito che il tempo occorrente al personale dipendente per indossare la divisa aziendale deve essere retribuito qualora tale operazione sia disposta dal datore di lavoro che ne disciplina tempo e luogo dell'esecuzione;
- la Regione Lombardia con nota prot. 41.2009.0029340 del 09/08/2009 (allegato 6) indica alle aziende anche sanitarie che, laddove l'azienda impone al proprio personale di indossare una divisa e – come nel caso degli operatori sanitari per ragioni anche di igiene – la vestizione/svestizione avviene in servizio nel luogo di lavoro, il tempo occorrente (da valutare sulla base di una semplice prova-esperienza) per indossare tale divisa deve essere computato come orario di lavoro e quindi retribuito.



Al fine di evitare un contenzioso con esiti probabilmente più sfavorevoli per la Fondazione si è ritenuto di pervenire ad un accordo transattivo che ha previsto dall'01/01/2011 di ricomprendere nell'orario di lavoro il tempo dedicato alla vestizione/svestizione del personale che è tenuto ad indossare una divisa, casacca e pantaloni (sono esclusi i dipendenti tenuti ad indossare il camice).

In considerazione del posizionamento (Rango 1 su 34 AO e IRCCS regionali) della nostra Fondazione per le figure professionali del Comparto Sanitario ed OSS nell'analisi tra attività svolte e personale impiegato elaborata dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia nell'ambito dell'approvazione del Piano Assunzioni 2010 e nella impossibilità di concedere ferie aggiuntive a causa dell'organico ridotto, le parti hanno inoltre previsto che a titolo di indennizzo venga riconosciuto ai profili professionali Infermieri turnisti, OSS turnisti e OTAA turnisti delle degenze sulle 24 ore un importo pari al corrispettivo spettante per 10 minuti per ogni effettivo turno lavorato nel corso dell'anno 2010. Ciò comporterà un incremento del costo di Bilancio che comunque non potrà superare l'importo stimato in € 73.710,00 (oneri ed IRAP compresi). Tale incremento deve trovare copertura all'interno dell'equilibrio economico finanziario di Bilancio. Si fa presente, inoltre, che l'esito avverso di un contenzioso avrebbe potuto comportare la corresponsione di un quinquennio di arretrati anziché di un anno soltanto. Quindi l'accordo sottoscritto opera in via di tutela significativa per gli interessi della Fondazione anche differenziandosi positivamente da analoghi contratti decentrati sottoscritti da Aziende Ospedaliere lombarde.

Milano 17.12.2010

Il Direttore U.O. Risorse Umane  
(Dott. Marco Losi)

Il Capo della Delegazione Pubblica  
(Dott. Roberto Pinardi)

**Allegati:**

- 1) Preintesa di CCIA siglata dalle parti in data 15 dicembre
- 2) Verbale n. 44 del 15/07/2010 del Collegio Sindacale
- 3) Nota prot. 8445 del 16/07/2010 inviata alla Regione Lombardia
- 4) Linee di Indirizzo Regionali CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale del 31/07/2009
- 5) Sentenza della Corte di Cassazione n. 20179 del 2008
- 6) Nota prot. 41.2009.0029340 della Regione Lombardia del 09/08/2009